



Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

**Direzione Generale della Sanità Animale e
del Farmaco Veterinario
Ufficio VI**

**“la normativa vigente in materia di divieto di utilizzo e
detenzione di esche avvelenate”**

**Dr.ssa *Rosalba Matassa*
dirigente veterinario**

San Pietro di Isola del Gran Sasso

11 dicembre 2009

Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008

**“norme sul divieto di utilizzo
e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati”**

(G.U. 17 Gennaio 2009, n.13)

Ordinanza Ministeriale 19 marzo 2009

Necessità di apportare modifiche


(Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79)



Art. 1. Finalità



**Presenza nell'ambiente di
bocconi ed esche contenenti
veleni o sostanze nocive**



**grave rischio per la salute
dell'uomo, degli animali e
per l'ambiente**

Art. 1. Finalità



- **vietato a chiunque:**
 - **utilizzare in modo improprio**
 - **preparare - miscelare - abbandonare**

esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche e metalli)

- **vietate anche:**
 - **detenzione**
 - **utilizzo**
 - **abbandono**

di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce

Art. 1. Finalità

Obblighi:

- **Proprietario o responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati - segnalazione alle Autorità competenti**

- **Ditte specializzate - operazioni di derattizzazione e disinfestazione:**
 - **mettere in atto modalità tali da non nuocere in alcun modo a persone e specie animali non bersaglio**
 - **apporre avvisi nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo**



Art. 1. Finalità

Gli avvisi devono contenere:

- **indicazione della presenza del veleno**
- **elementi identificativi del responsabile del trattamento**
- **durata del trattamento**
- **sostanze utilizzate**

Art. 2. compiti del medico veterinario

■ Obblighi:

- in caso di diagnosi di sospetto di avvelenamento di un animale domestico o selvatico (sintomatologia conclamata) comunicazione immediata al **Sindaco** e al **Servizio veterinario della ASL** territorialmente competente**
- in caso di decesso dell'animale invio delle spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno all'**IZS** competente per territorio tramite l'ASL o ditta convenzionate con l'ASL (OM modifica)**

Art. 2. compiti del medico veterinario

- **campioni accompagnati da referto anamnestico (per indirizzare la ricerca analitica)**
- **episodi ripetuti (se ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'IZS) - diagnosi autonoma senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio**



Art. 3.

compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

- **necropsopia sull'animale**
- **analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica**
- **obbligo esecuzione analisi entro **30 giorni** dall'arrivo del campione**
- **comunicazione degli **esiti** al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente**
- **in caso di **positività** comunicazione all'**Autorità giudiziaria****

Art. 4. compiti del Sindaco

- **a seguito della segnalazione:**
 - **immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti**
 - **attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata – in particolare entro 48 ore provvede a:**
 - **individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato**
 - **far installare apposita cartellonistica di segnalazione pericolo**
 - **far intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte**



Art. 4.

- **Tavolo di coordinamento presso ciascuna Prefettura:**



- **gestione degli interventi da effettuare**
- **monitoraggio del fenomeno**

Art. 4.



- **Prefetto o un suo rappresentante con funzione di coordinamento**
- **Componenti:**
 1. **un rappresentante della Provincia**
 2. **sindaci delle aree interessate**
 3. **rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali**
 4. **rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato**
 5. **rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio**
 6. **rappresentanti delle Guardie zoofile**
 7. **rappresentanti delle Forze di Polizia locali**
 8. **Un Veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza (OM modifica)**

Art. 5. Obblighi per i produttori

- **I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una **sostanza amaricante** (sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio)**
- **Nel caso di **rodenticidi per uso civile** deve essere previsto un **contenitore**, all'atto dell'utilizzo, con accesso solo all'animale bersaglio**
- **Nell'**etichetta** devono essere indicati le modalità d'uso e di smaltimento**

Art. 2. ordinanza 19 marzo 2009

- **procedura semplificata** per il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda se la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisce sulle caratteristiche del preparato né sulla sua efficacia
- **I produttori hanno dovuto presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza la domanda di adeguamento delle autorizzazioni**

Art. 2. ordinanza 19 marzo 2009

- **Le aziende hanno potuto continuare le attività produttive già autorizzate fino al 120° giorno dalla pubblicazione dell'OM**
- **sino alla stessa data sono state concesse autorizzazioni alla produzione per le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dell'OM e sono state effettuate le conseguenti attività produttive**

Art. 6. Entrata in vigore

- **L'Ordinanza è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella G.U. (17 Gennaio 2009) ed ha efficacia per 12 mesi (16 gennaio 2010)**

Il futuro?

- **In corso di elaborazione nuova Ordinanza - reiterazione con alcune modifiche**
- **Ddl “codice per la tutela degli animali d'affezione”**



Legge 20 luglio 2004, n. 189

Modifiche al codice penale titolo IX bis dei delitti contro il sentimento per gli animali

**Art. 544 bis - uccisione di
animali**

**Art. 544 ter - maltrattamento di
animali - somministrazione di
sostanze stupefacenti - vietate
o comunque dannose**





CONTATTI

Rosalba Matassa, dr.

**Direzione Generale della Sanità Animale e
del Farmaco Veterinario**

**Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti**

**Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali**

r.matassa@sanita.it

Grazie per l'attenzione